

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

9 AGOSTO 1963

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

6° ANNO N. 123

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

- Regolamento n. 84/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alle disposizioni addizionali per il calcolo dell'ammontare dei prelievi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio* 2173/63
- Regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dei prezzi limite, nonché alla fissazione degli ammontari supplementari e delle disposizioni transitorie per i tagli di carne suina e le preparazioni e conserve a base di carne suina* 2175/63
- Regolamento n. 86/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati* 2182/63
- Regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati* 2185/63
- Regolamento n. 88/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio* 2196/63
- Regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio* 2199/63
- Regolamento n. 90/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo all'esportazione, da parte del Granducato del Lussemburgo, di suini vivi, di suini macellati e di tagli di carne suina* 2207/63
- Regolamento n. 91/63/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1963, che modifica il regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, per quanto concerne l'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili agli scambi fra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi per le preparazioni e le conserve a base di carne di maiale* 2209/63

EURATOM-INFORMATION

è una pubblicazione periodica della Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom).

EURATOM-INFORMATION

fornisce informazioni su :

- le attività di ricerca che la Commissione dell'Euratom si propone di intraprendere in collaborazione con persone e imprese della Comunità ;
- i contratti di ricerca conclusi dalla Commissione dell'Euratom (con l'indicazione dei nomi dei contraenti e un riassunto dell'oggetto del contratto);
- le caratteristiche principali dei brevetti che tutelano i risultati del programma di ricerca della Commissione dell'Euratom ;
- le pubblicazioni scientifiche e tecniche risultanti sia dalle ricerche condotte dall'Euratom presso gli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche, che dai lavori affidati per contratto ad organismi o imprese industriali : attualmente l'Euratom pubblica in media una relazione al giorno. « Euratom-Information » si propone di essere anzitutto un catalogo periodico di tali pubblicazioni.

EURATOM-INFORMATION

costituisce quindi uno strumento di lavoro indispensabile a tutti coloro che svolgono un'attività nel settore della energia nucleare e che desiderano beneficiare dei risultati conseguiti dall'Euratom o collaborare, mediante contratto, all'esecuzione del programma di ricerca.

EURATOM-INFORMATION

è inoltre indispensabile a tutti coloro che desiderano semplicemente tenersi aggiornati sull'attività scientifica e tecnica svolta dalla Commissione dell'Euratom ai fini dello sviluppo dell'energia nucleare a scopi pacifici.

EURATOM-INFORMATION

viene pubblicato ogni due mesi. Le informazioni vengono infatti fornite tanto in italiano quanto in francese, inglese, olandese e tedesco.

ABBONAMENTI :

L'anno (6 numeri) : Lit. 9.360

Ufficio di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee in Italia
Libreria dello Stato, Piazza G. Verdi 10, Roma

o per gli altri paesi :

**L'UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
2 place de Metz, Lussemburgo

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 84/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1963

relativo alle disposizioni addizionali per il calcolo dell'ammontare dei prelievi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1 lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 20 del Consiglio per le determinazioni dell'ammontare dei prelievi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento riguardano esclusivamente le materie prime utilizzate per la fabbricazione di tali prodotti; che quindi dette disposizioni permettono soltanto di compensare le differenze di prezzo di tali materie prime;

Considerando che nella fabbricazione dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, anche i costi di trasformazione rivestono una grande importanza, oltre a quelli relativi alle materie prime impiegate; che è opportuno valutare forfettariamente tali costi di trasformazione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri; che le differenze tra i costi di trasformazione rendono necessaria una protezione speciale delle imprese di trasformazione, protezione fino ad oggi garantita mediante dazi doganali e contingenti; che tuttavia, non essendo più consen-

tito il ricorso a dazi doganali e contingenti dopo l'applicazione del regime dei prelievi, è necessario adottare disposizioni addizionali al fine di proteggere anche in avvenire le imprese di trasformazione;

Considerando che a tal fine è opportuno prevedere nell'ammontare dei prelievi intracomunitari una parte che risulti dall'applicazione di una percentuale forfettaria del dazio della tariffa doganale comune alla media dei costi di trasformazione; che è necessario diminuire annualmente ed uniformemente detta parte fino al termine del periodo transitorio; che per facilitare alla Francia il passaggio dal regime dei dazi doganali, di livello relativamente notevole, al regime dei prelievi, appare opportuno prevedere per questo Stato membro disposizioni transitorie che non superino il periodo di due anni, in modo da consentirgli di pervenire progressivamente entro tale termine all'applicazione del regime in vigore per gli altri Stati membri;

Considerando che anche per quanto riguarda l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è opportuno prevedere una parte del medesimo livello e dalla medesima natura di quella citata nel considerando precedente;

Considerando che per garantire la preferenza comunitaria è inoltre opportuno prevedere nell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi una parte supplementare che durante il primo anno di applicazione del regime dei prelievi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, sia pari al 3% del prezzo medio d'offerta, in base al quale sono avvenute, nell'anno precedente, le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi; che

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

parallelamente alla riduzione della parte in precedenza menzionata, questa parte supplementare sarà gradualmente aumentata dal 3 al 7 %;

Considerando che per i prodotti di cui alla voce tariffaria ex 16.02 appare tuttavia opportuno, in considerazione del loro maggior valore, adottare una percentuale del 4 % gradualmente aumentata al 10 %;

Considerando come occorra precisare che in caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio la seconda e la terza parte del prelievo nei confronti dei paesi terzi non potranno essere oggetto di una restituzione da parte dello Stato membro esportatore, né essere percepite da uno Stato membro importatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio è composto da due parti:

— la prima calcolata in base all'articolo 4 paragrafo 2, lettere a) e b) del suddetto regolamento;

— la seconda che risulta dall'applicazione del 60 % della tariffa esterna comune ai costi medi di trasformazione. Tale parte viene immediatamente diminuita di 2/15 e di altri 2/15 ogni anno a decorrere dal 1° luglio 1964.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prelievi applicabili alle importazioni in Francia, la seconda parte viene calcolata moltiplicando i dazi francesi in vigore nei confronti degli altri Stati membri alla data del 30 giugno 1962 per i costi medi di trasformazione. Essa sarà ridotta ogni anno in modo uniforme; tali riduzioni saranno effettuate all'atto dell'applicazione del regime dei prelievi ai prodotti di cui al presente regolamento, nonché il 1° luglio 1964 ed il 1° luglio 1965, in modo che alla data del 1° luglio 1965 detta parte corrisponda a quella applicata dagli altri Stati membri alla stessa data. A decorrere dal 1° luglio 1965 essa viene annualmente diminuita di 2/15. Dopo quest'ultima data l'ammon-

tare della seconda parte dei prelievi e le riduzioni applicabili da parte della Francia saranno eguali a quelli applicabili da parte degli altri Stati membri.

Articolo 2

L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 del Consiglio si compone di tre parti:

— una calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) di detto regolamento;

— una pari alla seconda parte di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento;

— una pari al 3 % del prezzo medio di offerta in base al quale sono avvenute nell'anno precedente le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi. Tale percentuale viene progressivamente elevata ogni anno al 4, 5, 5½, 6, 6½ e 7 % a decorrere dal 1° luglio 1964.

Tuttavia, per i prodotti di cui alla voce tariffaria ex 16.02, quest'ultima parte è pari al 4 % del prezzo medio di offerta in base al quale sono avvenute nell'anno precedente le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi. Tale percentuale viene progressivamente elevata ogni anno al 5, 6, 7, 8, 9 e 10 % a decorrere dal 1° luglio 1964.

Articolo 3

In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) di detto regolamento, soltanto la parte calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento summenzionato vale quale somma dei primi due elementi del prelievo nei confronti dei paesi terzi; le altre parti vanno considerate come terzo elemento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

REGOLAMENTO N. 85/63/CEE DEL CONSIGLIO**del 18 luglio 1963****relativo alla determinazione dei prezzi limite, nonché alla fissazione degli ammontari supplementari e delle disposizioni transitorie per i tagli di carne suina e le preparazioni e conserve a base di carne suina****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 13 e l'articolo 18, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio, deve essere fissato un prezzo limite per ogni prodotto per il quale sia stato previsto un prelievo; che, per ciascun prodotto, l'ammontare supplementare è pari, secondo i casi, alla differenza fra il prezzo di offerta franco frontiera e il prezzo limite nei confronti dei paesi terzi, ovvero alla differenza fra il prezzo di offerta aumentato del prelievo intracomunitario e il prezzo limite intracomunitario;

Considerando che il sistema previsto negli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio raggiunge il suo scopo soltanto a condizione che i prezzi di offerta di tutti i prodotti per i quali sono fissati prezzi limite possano essere rilevati con sufficiente esattezza; che non essendo possibile rispettare questa condizione per taluni prodotti, non è opportuno fissare i loro prezzi limite; che è pertanto necessario adottare disposizioni di deroga per tali prodotti;

Considerando che per assicurare la protezione contro le perturbazioni di mercato, oggetto degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio, è opportuno, in base ai legami esistenti tra tali prodotti, classificarli in « prodotti pilota » e « prodotti derivati »; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di aggiungere un ammontare supplementare all'ammontare del prelievo applicabile al prodotto derivato, se il prezzo di offerta franco frontiera del prodotto pilota è inferiore al prezzo limite fissato per tale prodotto; che è opportuno determinare l'ammontare supplementare in base a coefficienti che a loro volta devono essere determinati tenendo conto dei coefficienti assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi dei prodotti derivati; che è

quindi necessario prevedere una procedura che renda possibile la fissazione dei coefficienti da assumere per il calcolo degli ammontari supplementari;

Considerando che, per rispettare gli obblighi imposti dal consolidamento in seno al G.A.T.T. del dazio doganale massimo applicabile ad alcuni prodotti, è opportuno rinunciare alla fissazione dei prezzi limite e alla riscossione degli ammontari supplementari per tali prodotti;

Considerando che, il regime dei prodotti pilota e derivati potrebbe non essere in grado di assicurare effettivamente, da solo, la protezione contro le perturbazioni di mercato oggetto degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio; che è quindi necessario prevedere misure che consentano di conoscere costantemente l'andamento delle importazioni dei prodotti per i quali non siano stati fissati prezzi limite; che, a tal fine, è opportuno, in deroga all'articolo 14, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio, prevedere la possibilità di subordinare tali importazioni alla presentazione di un documento di importazione da rilasciare previo deposito di una cauzione; che gli interessi di tutti gli Stati membri devono essere presi in considerazione all'atto dell'esame da parte del Consiglio delle conseguenze delle misure previste dal presente regolamento, e che quindi ogni decisione di mantenimento o di modifica di un regime di deroga deve essere adottato all'unanimità, in deroga all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio;

Considerando come l'esperienza abbia dimostrato che per motivi di speculazione possono essere effettuate importazioni eccedenti largamente il fabbisogno normale durante il periodo che precede l'applicazione di un regime dei prelievi; che tali importazioni potrebbero dar luogo, all'atto dell'applicazione del regime dei prelievi, a perturbazioni di mercato negli Stati membri importatori e pregiudicare gli scambi intracomunitari e gli scambi con i paesi terzi; che per ovviare a tale pericolo è necessario prevedere la possibilità di adottare disposizioni transitorie applicabili ai prodotti che saranno sottoposti al regime dei prelievi; che per adottare tali disposizioni transitorie occorre, in mancanza di disposizioni formali nel regolamento n. 20 del Consiglio, ricorrere a misure di deroga basate sull'articolo 13 del suddetto regolamento,

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafi 1 e 4 e allo articolo 8, paragrafi 1 e 4 del regolamento n. 20 del Consiglio, i prezzi limite nei confronti dei paesi terzi e i prezzi limite intracomunitari sono fissati soltanto per i prodotti enumerati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I prezzi limite fissati per i prodotti enumerati nell'allegato I, ad eccezione di quelli per i suini vivi, le scrofe vive da macello, le carni della specie suina domestica salate od in salamoia, lo strutto e gli altri grassi di maiale pressati o fusi, devono essere presi in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, ai prodotti detti « derivati » enumerati nell'Allegato II A del presente regolamento. I prodotti enumerati nell'Allegato II A sono desunti dalla lista che figura nell'Allegato II B.

3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento n. 20 del Consiglio

— il prelievo nei confronti dei paesi terzi per i prodotti « derivati » può essere maggiorato di un ammontare supplementare quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto assunto quale prodotto « pilota », per i suddetti prodotti derivati, è inferiore all'importazione in provenienza da paesi terzi, al prezzo limite del prodotto pilota in questione applicabile nei confronti dei paesi terzi ;

— il prelievo intracomunitario per i prodotti derivati può essere maggiorato di un ammontare supplementare quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto assunto quale prodotto pilota per i suddetti prodotti derivati, aumentato del prelievo intracomunitario del prodotto pilota in questione, è inferiore, all'importazione in provenienza da uno Stato membro, al prezzo limite intracomunitario di detto prodotto pilota.

Gli ammontari supplementari vengono fissati in base a coefficienti, da determinare secondo le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia. Il calcolo dei coefficienti è effettuato tenendo conto dei coefficienti assunti per il calcolo dei prelievi per i prodotti derivati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio e fatte salve le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, ciascuno Stato membro ha la facoltà di subordinare le importazioni dei prodotti elencati nell'Allegato III del presente regolamento alla presentazione di un documento di importazione. Gli Stati membri che ricorrono a tale facoltà danno regolare comunicazione alla Commissione dei quantitativi corrispondenti ai documenti rilasciati.

2. Il documento d'importazione deve essere rilasciato a ogni richiedente, il quale versi un deposito cauzionale che garantisca il rispetto dell'impegno di importare entro il periodo di validità del documento ; tale deposito cauzionale resta acquisito ove l'importazione non abbia luogo entro tale periodo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare quelle relative al periodo di validità del documento di importazione, all'entità del deposito cauzionale e ai casi di forza maggiore nei quali il deposito non rimane acquisito, sono stabilite secondo le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia.

Articolo 3

Le disposizioni che si rendessero necessarie per garantire il passaggio dal regime anteriore degli scambi a quello dei prelievi, per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati, saranno stabilite secondo le norme dell'articolo 20 del predetto regolamento, applicabili per analogia.

Articolo 4

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Esso è applicabile fino al 30 giugno 1964.

2. Prima del 31 marzo 1964, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide se le disposizioni del presente regolamento debbano essere mantenute in vigore dopo il 30 giugno 1964 oppure adotta, se necessario, altre disposizioni di deroga a quelle previste dal regolamento n. 20 del Consiglio.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO I

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 20 del Consiglio per i quali vengono fissati prezzi limite :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
<p><i>ex</i> 01.03 ex A II</p>	<p><i>Animali vivi della specie suina :</i> delle specie domestiche : altri : a) scrofe da macello b) non nominati</p>
<p><i>ex</i> 02.01 A III a e <i>ex</i> 02.06 B</p>	<p><i>Carni della specie suina domestica,</i> fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia : 1. carcasse o mezzene anche senza e/o zampe 2. prosciutto 3. spalla 4. lombata 5. pancetta (ventresca)</p>
<p><i>ex</i> 02.05 15.01 A II</p>	<p>Lardo, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato nè fuso) Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari.</p>

ALLEGATO II A

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati, dei prodotti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 20 del Consiglio :

	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
<i>Prodotto pilota :</i>	<i>ex</i> 02.01 A III a	<i>Carni delle specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe, fresche, refrigerate, congelate</i>
<i>Prodotto derivato :</i>	<i>ex</i> 02.06 B	<i>Carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe, secche o affumicate</i>
<i>Prodotto pilota :</i>	<i>ex</i> 02.01 A III a	<i>Prosciutto</i>
<i>Prodotto derivato :</i>	<i>ex</i> 02.06 B <i>ex</i> 16.01	<i>Prosciutto anche in parti, secco o affumicato Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :</i>
	<i>ex</i> B	<p>altri : <i>ex</i> I. contenenti carni o frattaglie di maiale : a) salsicce e salami stagionati <i>ex</i> c) prosciutti in vesciche od in involucri simili</p>

	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	ex II	non nominate :
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :
		1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :
		ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale
		11. prosciutti e filetti
		33. altre
<i>Prodotto pilota :</i>	<i>ex 02.01 A III a</i>	<i>Spalla</i>
<i>Prodotto derivato :</i>	<i>ex 02.06 B</i>	<i>Spalla, anche in parti, secca od affumicata</i>
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :
	ex B	altre :
		I. contenenti carni o frattaglie di maiale :
		a) salsicce e salami stagionati
		b) salami a base di sangue
		ex c) spalle in vesciche o in involucri simili
		d) altri
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	ex II	non nominate :
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :
		1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :
		ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale :
		22. spalle
		33. altre
		bb) altre
		ex 2. altre :
		aa) pasticci a base di sangue
<i>Prodotto pilota :</i>	<i>ex 02.01 A III a</i>	<i>Lombata</i>
<i>Prodotto derivato :</i>	<i>ex 02.06 B</i>	<i>Lombata, anche in parti, secca od affumicata</i>
	ex 16.02	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :

	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
	ex II	non nominate : a) contenenti carni o frattaglie di maiale : I. contenenti esclusivamente carni o frattaglie : ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale : ex 11. filetto
<i>Prodotto pilota :</i>	ex 02.01 A III a	<i>Pancetta (ventresca)</i>
<i>Prodotto derivato :</i>	ex 02.06 B	Pancetta (ventresca), anche in parti, secca od affumicata
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	ex II	non nominate : a) contenenti carni o frattaglie di maiale : ex 2. altre : bb) non nominate
<i>Prodotto pilota :</i>	ex 02.05	<i>Lardo, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato nè fuso)</i>
<i>Prodotto derivato :</i>	ex 02.05	ex A. Lardo : II. secco od affumicato B. Grasso di maiale
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carne, di frattaglie o di sangue :
	ex B	altri : ex I. Contenenti carni o frattaglie di maiale : a) salsicce e salami stagionati b) salami a base di sangue d) altri
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	ex II	non nominate a) contenenti carni o frattaglie di maiale : I. contenenti esclusivamente carni o frattaglie : ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale : 33. altre bb) altre ex 2. altre : aa) pasticci a base di sangue

ALLEGATO II B

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 02.01 A III a	<p><i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Prosciutto, anche in parti, non disossato 3. Spalla, anche in parti, non disossata 4. Lombata, anche in parti, non disossata 5. Pancetta (ventresca), anche in parti 6. Altre
ex 02.01 B II : ex a ex b	<p><i>Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i></p> <p>Destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)</p> <p>Altre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Testa con o senza guanciaie ; guanciaie 2. Zampe 3. Reni 4. Fegato 5. Cuore, lingua, polmone 6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme) 7. Non nominate
ex 02.05	<p><i>Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato</i></p> <p>A. Lardo :</p> <ol style="list-style-type: none"> I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia II. secco o affumicato <p>B. Grasso di maiale</p>
ex 02.06 B	<p><i>Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate :</i></p> <p>I. Carni :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) salate od in salamoia : <ol style="list-style-type: none"> 1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe 2. Prosciutto, anche in parti non disossate 3. Spalla, anche in parti non disossata 4. Lombata, anche in parti non disossata 5. Pancetta (ventresca), anche in parti 6. Altre b) secche od affumicate : <ol style="list-style-type: none"> 1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe 2. Prosciutto, anche in parti, non disossato 3. Spalla, anche in parti, non disossata 4. Lombata, anche in parti, non disossata 5. Pancetta (ventresca), anche in parti 6. Altre

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
	<p>II. Frattaglie commestibili :</p> <p>a) Testa con o senza guanciaie</p> <p>b) Zampe</p> <p>c) Reni</p> <p>d) Fegato</p> <p>e) Cuore, lingua, polmone</p> <p>f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)</p> <p>g) altre</p>
15.01 A II	<i>Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>
ex 16.01	<i>Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue</i>
ex A	di fegato :
ex B	I. di maiale
	altri :
ex 16.02	I. Contenenti carni o frattaglie di maiale :
A	a) Salsicce e salami stagionati
ex II	b) Salami a base di sangue
	c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili
B	d) non nominati
ex II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
A	di fegato :
ex II	altre :
	a) di maiale
B	altre :
ex II	non nominate :
	a) Contenenti carni o frattaglie di maiale :
	I. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie :
	aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale
	11) Prosciutto e filetto
	22) Spalla
	33) Altre
	bb) altre
	2. altre :
	aa) Pasticci a base di sangue
	bb) non nominate

ALLEGATO III

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 20 del Consiglio per i quali è previsto un titolo d'importazione :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 02.01 B II b	Frattaglie della specie suina diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
ex 02.05	Lardo secco od affumicato; grasso di maiale
ex 02.06 B	Carni di maiale, secche od affumicate Frattaglie della specie suina
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue : ex A. di fegato : di maiale ex B. altri : contenenti carni o frattaglie di maiale
ex 16.02 A II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato di maiale
ex 16.02 B II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di maiale

**REGOLAMENTO N. 86/63/CEE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 1963**

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento

n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati, deve essere stabilito, per ciascuno Stato membro, in base al prelievo nei confronti dei paesi terzi fissato per suini macellati; che tale ammontare è stato fissato per i mesi di agosto e settembre 1963 nel regolamento n. 155 del Consiglio⁽²⁾, modificato dal regolamento n. 75/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963⁽³⁾;

Considerando che per il calcolo degli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 20 del Consiglio bisogna tuttavia tener conto del rapporto esistente in ciascuno Stato membro tra il prezzo di tali prodotti, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento e il prezzo dei suini macellati, calcolato secondo le medesime disposizioni;

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 140 del 28 dicembre 1962, pag. 2926/62.

⁽³⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 117 del 29 luglio 1963, pag. 2097/63.

Considerando che per il calcolo dell'elemento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio è opportuno prendere in considerazione il rapporto esistente nei Paesi Bassi tra il prezzo del prodotto in questione e quello dei suini macellati ;

Considerando che per le frattaglie della specie suina domestica si deve tener conto in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio della percentuale massima del dazio doganale consolidato in seno al G.A.T.T. ;

Considerando che in caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, l'ammontare dei prelievi deve esser adeguato senza indugio ; che è opportuno prevedere una procedura particolare che consenta di raggiungere tale scopo e che garantisca nel contempo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, previsti nell'articolo 5 del regolamento n. 20 del Consiglio, per i prodotti elencati nell'arti-

colo 1, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, diversi dai suini macellati, è fissato nell'allegato del presente regolamento per la durata in esso indicata.

2. Tuttavia, l'ammontare dei prelievi percepiti per le frattaglie delle specie suina domestica di cui alla voce della tariffa doganale comune ex 02.01 B II non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana dei dazi contemplati per tali prodotti dalla tariffa doganale comune.

Articolo 2

In caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede, secondo le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio applicabili per analogia ad un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova parità monetaria, lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO

al regolamento n. 86/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, nella moneta del paese importatore, per le importazioni effettuate nel periodo 2 - 30 settembre 1963

N. della tariffa doganale comune	Importazioni in provenienza dai paesi terzi	in	in	in	in	nel	nei
		Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
	Designazione dei prodotti	Fr. b.	DM	Fr. f.	Lit.	Fr. l.	Fl.
ex 02.01	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>						
A III a	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	980,8	147,97	140,59	23.265,—	2.493,2	51,31
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	763,1	125,01	93,47	19.082,—	2.073,—	39,76
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.094,8	190,79	130,54	22.171,—	2.497,5	53,01
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	548,3	111,77	75,82	8.405,—	1.478,—	36,70
	6. altre	1.094,8	190,79	140,59	23.265,—	2.497,5	53,01

N. della tariffa doganale comune	Importazioni in provenienza dai paesi terzi	in	in	in	in	nel	nei
		Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
	Designazione dei prodotti	Fr. b.	DM	Fr. f.	Lit.	Fr. l.	Fl.
<i>ex 02.01</i>	<i>Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>						
B II : ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	0	0	0	0	0	0
ex b	Altre :						
	1. Testa con o senza guanciale ; guanciale	215,3	48,70	23,74	3.950,—	411,8	8,15
	2. Zampe	27,8	10,60	5,16	1.445,—	346,—	1,36
	3. Reni	694,3	117,18	119,08	15.441,—	1.067,8	29,22
	4. Fegato	850,6	151,21	97,06	14.650,—	1.729,3	45,63
	5. Cuore, lingua, polmone	261,6	90,76	56,95	8.647,—	864,6	16,50
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	522,2	115,90	74,03	11.223,—	1.262,9	33,01
	7. non nominate	522,2	115,90	74,03	11.223,—	1.262,9	33,01
<i>ex 02.05</i>	<i>Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco, o affumicato :</i>						
	A. Lardo :						
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	249,8	79,36	21,51	4.459,—	813,6	12,23
	II. secco o affumicato	277,6	89,09	24,03	5.036,—	904,—	13,59
	B. Grasso di maiale	212,6	43,22	24,07	3.737,—	268,4	9,51
<i>ex 02.06</i>	<i>Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate :</i>						
B	I. Carni :						
	a) salate od in salamoia :						
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	660,9	115,78	84,61	13.146,—	1.634,3	32,36
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	980,8	147,97	140,59	23.265,—	2.493,2	51,31
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	763,1	125,01	93,47	19.082,—	2.073,—	39,76
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.094,8	190,79	130,54	22.171,—	2.497,5	53,01
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	548,3	111,77	75,82	8.405,—	1.478,—	36,70
	6. altre	1.094,8	190,79	140,59	23.265,—	2.497,5	53,01
	b) secche o affumicate :						
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	945,1	165,56	120,99	18.799,—	2.337,—	46,28
	2. Prosciutto, anche in parti, non disossato	1.434,6	217,20	206,26	34.141,—	3.651,7	75,08
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	1.039,8	170,38	127,49	25.961,—	2.822,5	54,04
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.603,6	280,05	191,56	32.522,—	3.658,1	77,67
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	744,9	152,05	103,46	11.381,—	2.004,—	49,84
	6. altre	1.603,6	280,05	206,26	34.141,—	3.658,1	77,76

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Importazioni in provenienza dai paesi terzi Designazione dei prodotti	in	in	in	in	nel	nei
		Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Fr. b.	DM	Fr. f.	Lit.	Fr. l.	Fl.
	II. Frattaglie commestibili :						
	a) Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	215,3	48,70	23,74	3.950,—	411,8	8,15
	b) Zampe	27,8	10,60	5,16	1.445,—	346,—	1,36
	c) Reni	694,3	117,18	119,08	15.441,—	1.067,8	29,22
	d) Fegato	850,6	151,21	97,06	14.650,—	1.729,3	45,63
	e) Cuore, lingua, polmone	261,6	90,76	56,95	8.647,—	864,6	16,50
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	522,2	115,90	74,03	11.223,—	1.262,9	33,01
	g) non nominate	522,2	115,90	74,03	11.223,—	1.262,9	33,01
15.01 A II	<i>Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>	231,3	40,52	29,61	4.601,—	572,—	11,33

REGOLAMENTO N. 87/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1963

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 20 del Consiglio l'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, diversi dai suini macellati, deve essere stabilito per ciascuno Stato membro in base al prelievo intracomunitario fissato per i suini macellati, tenendo conto del rapporto medio esistente in ciascuno Stato membro tra il prezzo di tali prodotti e il prezzo dei suini macellati, calcolati in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento ;

Considerando che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per i suini macellati è stato fissato nel regolamento n. 50 del Consiglio ⁽²⁾ e nel regolamento n. 74/63/CEE ⁽³⁾, e che i prezzi dei prodotti di cui al presente regolamento devono essere calcolati secondo i principi applicati nei suddetti regolamenti per il calcolo dei prelievi dei suini macellati ; che tuttavia è opportuno tener conto dei sistemi di taglio abituali e delle condizioni particolari di mercato di taluni prodotti ;

Considerando che a norma del regolamento n. 86/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati ⁽⁴⁾ l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le frattaglie della specie suina domestica, i cui dazi doganali sono stati consolidati in seno al G.A.T.T., non deve avere un'incidenza superiore a quella dei dazi corrispondenti della tariffa doganale comune ;

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 53 del 1° luglio 1962, pag. 1573/62.

⁽³⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 117 del 29 luglio 1963, pag. 2093/63.

⁽⁴⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2182/63.

Considerando che qualora non si tenesse conto di tale fattore nella determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari non sarebbe rispettato il principio della preferenza comunitaria; che tuttavia il regolamento n. 20 del Consiglio, e in particolare l'articolo 4, non prevede i metodi per rispettare il principio suddetto; che è pertanto necessario adottare misure di deroga al regolamento n. 20 del Consiglio per tener conto della particolare situazione esistente per le frattaglie della specie suina domestica;

Considerando che per i prodotti i cui dazi doganali siano stati consolidati in seno al G.A.T.T. è pertanto opportuno stabilire un determinato rapporto tra l'ammontare del prelievo intracomunitario e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi; che all'uopo bisogna prendere in considerazione il rapporto esistente, per i suini macellati, tra l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi e l'ammontare del prelievo intracomunitario; che pertanto i prelievi intracomunitari applicabili alle frattaglie della specie suina domestica non possono avere un'incidenza superiore a quella della percentuale risultante dalla moltiplicazione del dazio della tariffa doganale comune relativo al prodotto in questione, per la percentuale che esprime il rapporto esistente in ciascuno Stato membro fra l'ammontare del prelievo intracomunitario e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi per i suini macellati;

Considerando che in caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, l'ammontare dei prelievi deve essere adeguato senza indugio; che è opportuno prevedere una procedura particolare che consenta di raggiungere tale scopo e che garantisca nel contempo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'ammontare dei prelievi intracomunitari previsti nell'articolo 4 del regolamento n. 20 del Consiglio per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, diversi dai suini macellati, è fissato negli allegati del presente regolamento in appresso elencati, per la durata in essi indicata:

— Allegato A I: importazioni a destinazione del Belgio;

— Allegato A II: importazioni a destinazione della Repubblica federale di Germania;

— Allegato A III: importazioni a destinazione della Francia;

— Allegato A IV: importazioni a destinazione dell'Italia;

— Allegato A V: importazioni a destinazione del Lussemburgo;

— Allegato A VI: importazioni a destinazione dei Paesi Bassi.

2. Tuttavia l'ammontare dei prelievi percepiti per le frattaglie della specie suina domestica di cui alla voce della tariffa doganale comune ex 02.01 B II non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana delle percentuali indicate per tali prodotti nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

In caso di modifica della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede secondo le disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio applicabili per analogia ad un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova parità monetaria, lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato nel presente regolamento.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO A I

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nel Belgio (in fr.b.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.
<i>ex 02.01</i>	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
A III a	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	0	0	499,2	0	314,5
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	0	0	388,7	0	244,8
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	0	0	563,4	0	354,9
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti .	0	0	267,4	0	168,5
	6. altre	0	0	563,4	0	354,9
<i>ex 02.01</i>	<i>Fratteglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
B II : ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	0	0	0	0	0
ex b	altre :					
	1. Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	0	0	114,1	0	71,9
	2. Zampe	0	0	14,3	0	9,—
	3. Reni	0	0	363,7	0	229,1
	4. Fegato	0	0	431,3	0	271,7
	5. Cuore, lingua, polmone	0	0	129,—	0	81,3
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme .	0	0	275,1	0	173,3
	7. non nominate	0	0	275,1	0	173,3
<i>ex 02.05</i>	<i>Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :</i>					
	A. Lardo :					
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	0	0	128,4	0	80,9
	II. secco o affumicato	0	0	142,6	0	89,9
	B. Grasso di maiale	0	0	110,5	0	69,6
<i>ex 02.06</i>	<i>Carni e fratteglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate :</i>					
B	I. Carni :					
	a) salate od in salamoia :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	0	0	339,6	0	213,9
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	0	0	499,2	0	314,5
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	0	0	388,7	0	244,8
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	0	0	563,4	0	354,9
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	0	0	267,4	0	168,5
	6. altre	0	0	563,4	0	354,9

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.
15.01 A II	b) secche o affumicate :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	0	0	485,6	0	305,9
	2. Prosciutto, anche in parti, non disossato	0	0	730,1	0	460,—
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	0	0	529,8	0	333,7
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	0	0	825,2	0	519,9
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	0	0	363,4	0	228,9
	6. altre	0	0	825,2	0	519,9
	II. Frattaglie commestibili :					
	a) Testa con o senza guanciale ; guanciale	0	0	114,1	0	71,9
	b) Zampe	0	0	14,3	0	9,—
	c) Reni	0	0	363,7	0	229,1
	d) Fegato	0	0	431,3	0	271,7
	e) Cuore, lingua, polmone	0	0	129,—	0	81,3
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	0	0	275,1	0	173,3
	g) non nominate	0	0	275,1	0	173,3
<i>Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>	0	0	118,9	0	74,9	

ALLEGATO A II

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per ogni 100 kg di peso netto, per le importazioni in Germania (R.f.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in DM)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		DM	DM	DM	DM	DM
<i>ex 02.01</i>	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
A III a	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	82,71	52,12	51,35	8,06	100,82
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	70,31	44,30	43,64	6,85	85,70
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	108,22	68,19	67,18	10,54	131,91
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti .	62,73	39,52	38,94	6,11	76,46
	6. altre	108,22	68,19	67,18	10,54	131,91
<i>ex 02.01</i>	<i>Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
B II : ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	0	0	0	0	0

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	importati da :				
		Belgio DM	Francia DM	Italia DM	Lussemb. DM	Paesi Bassi DM
ex b	altre :					
	1. Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	28,26	17,81	17,54	2,75	34,45
	2. Zampe	6,20	3,91	3,85	0,60	7,56
	3. Reni	66,86	42,13	41,51	6,51	81,50
	4. Fegato	85,34	53,77	52,98	8,31	104,02
	5. Cuore, lingua, polmone	52,52	53,09	32,60	5,11	64,01
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	65,65	41,37	40,75	6,39	80,02
	7. non nominate	65,65	41,37	40,75	6,39	80,02
ex 02.05	<i>Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :</i>					
	A. Lardo :					
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	46,18	29,10	28,67	4,50	56,29
	II. secco o affumicato	51,86	32,68	32,19	5,05	63,21
	B. Grasso di maiale	24,81	15,64	15,40	2,42	30,25
ex 02.06	<i>Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate :</i>					
B	I. Carni :					
	a) salate od in salamoia :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	65,65	41,37	40,75	6,39	80,02
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossata	82,71	52,12	51,35	8,06	100,82
	3. Spalla, anche in parti, non disossati	70,31	44,30	43,64	6,85	85,70
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	108,22	68,19	67,18	10,54	131,91
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	62,73	39,52	38,94	6,11	76,46
	6. altre	108,22	68,19	67,18	10,54	131,91
	b) secche o affumicate :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	93,87	59,15	58,27	9,14	114,43
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossata	121,45	76,53	75,39	11,83	148,03
	3. Spalla, anche in parti, non disossati	95,84	60,39	59,50	9,33	116,83
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	158,86	100,10	98,62	15,47	193,64
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	85,34	53,77	52,98	8,31	104,02
	6. altre	158,86	100,10	98,62	15,47	193,64
	II. Frattaglie commestibili :					
	a) Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	28,26	17,81	17,54	2,75	34,45
	b) Zampe	6,20	3,91	3,85	0,60	7,56
	c) Reni	66,86	42,13	41,51	6,51	81,50
	d) Fegato	85,34	53,77	52,98	8,31	104,02
	e) Cuore, lingua, polmone	52,52	53,09	32,60	5,11	64,01
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	65,65	41,37	40,75	6,39	80,02
	g) non nominate	65,65	41,37	40,75	6,39	80,02
15.01 A II	<i>Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>	22,98	14,48	14,26	2,24	28,01

ALLEGATO A III

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Francia (in Fr.f.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio Fr. f.	Germania Fr. f.	Italia Fr. f.	Lussemb. Fr. f.	Paesi Bassi Fr. f.
<i>ex 02.01</i>	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
A III a	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	41,16	0	14,16	0	89,23
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	26,92	0	9,26	0	44,20
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	37,79	0	13,—	0	62,05
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	21,48	0	7,39	0	22,04
	6. altre	41,16	0	14,16	0	89,23
<i>ex 02.01</i>	<i>Fratteglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
B II : ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	0	0	0	0	0
ex b	Altre :					
	1. Testa con o senza guanciale ; guanciale	6,99	0	2,40	0	0
	2. Zampe	1,55	0	0,53	0	0
	3. Reni	35,98	0	12,38	0	0
	4. Fegato	27,61	0	9,50	0	45,33
	5. Cuore, lingua, polmone	17,01	0	5,85	0	27,93
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	21,20	0	7,29	0	34,81
	7. non nominate	21,20	0	7,29	0	34,81
<i>ex 02.05</i>	<i>Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco, o affumicato :</i>					
	A. Lardo :					
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	5,95	0	2,05	0	0
	II. secco o affumicato	6,66	0	2,29	0	0
	B. Grasso di maiale	6,99	0	2,40	0	0
<i>ex 02.06</i>	<i>Carni e fratteglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate :</i>					
B	I. Carni :					
	a) salate od in salamoia :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	24,65	0	8,48	0	40,47
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	41,16	0	14,16	0	89,23
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	26,92	0	9,26	0	44,20
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	37,79	0	13,—	0	62,05
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	21,48	0	7,39	0	22,04
	6. altre	41,16	0	14,16	0	89,23

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio Fr. f.	Germania Fr. f.	Italia Fr. f.	Lussemb. Fr. f.	Paesi Bassi Fr. f.
15.01 A II	b) secche o affumicate :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	35,25	0	12,13	0	57,88
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	60,40	0	20,78	0	137,36
	3. Spalla, anche in parte, non disossata	36,73	0	12,64	0	60,31
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	55,47	0	19,08	0	91,07
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	29,34	0	10,09	0	31,53
	6. altre	60,40	0	20,78	0	137,36
	II. Frattaglie commestibili :					
	a) Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	6,99	0	2,40	0	0
	b) Zampe	1,55	0	0,53	0	0
	c) Reni	35,98	0	12,38	0	0
	d) Fegato	27,61	0	9,50	0	45,33
	e) Cuore, lingua, polmone	17,01	0	5,85	0	27,93
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	21,20	0	7,29	0	34,81
	g) non nominate	21,20	0	7,29	0	34,81
	<i>Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>	8,63	0	2,97	0	0

ALLEGATO A IV

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Italia (in Lit.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio Lit.	Germania Lit.	Francia Lit.	Lussemb. Lit.	Paesi Bassi Lit.
ex 02.01	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
A III a	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	9.949,—	0	3.709,—	0	13.492,—
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	10.292,—	0	3.055,—	0	11.111,—
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	8.685,—	0	3.033,—	0	12.778,—
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti .	3.336,—	0	867,—	0	4.524,—
	6. Altre	10.292,—	0	3.709,—	0	13.492,—
ex 02.01	<i>Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
B II : ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	0	0	0	0	0
ex b	Altre :					
	1. Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	0	0	0	0	2.302,—
	2. Zampe	0	0	0	0	873,—
	3. Reni	0	0	0	0	9.048,—
	4. Fegato	6.075,—	0	2.378,—	0	8.239,—
	5. Cuore, lingua, polmone	3.734,—	0	1.462,—	0	5.064,—
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme .	4.682,—	0	1.833,—	0	6.349,—
	7. non nominate	4.682,—	0	1.833,—	0	6.349,—

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

N. della tariffa dogana- nale comune	Designazione dei prodotti	importati da :				
		Belgio Lit.	Germania Lit.	Francia Lit.	Lussemb. Lit.	Paesi Bassi Lit.
ex 02.05	<i>Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco, o affumicato :</i>					
	A. Lardo :					
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.873,—	0	1.945,—	0	2.540,—
	II. secco o affumicato	2.118,—	0	2.310,—	0	2.872,—
	B. Grasso di maiale	1.580,—	0	589,—	0	2.143,—
ex 02.06	<i>Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate :</i>					
B	I. Carni :					
	a) salate od in salamoia :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	5.574,—	0	2.182,—	0	7.559,—
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	9.949,—	0	3.709,—	0	13.492,—
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	10.292,—	0	3.055,—	0	11.111,—
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	8.685,—	0	3.033,—	0	12.778,—
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	3.336,—	0	867,—	0	4.524,—
	6. altre	10.292,—	0	3.709,—	0	13.492,—
	b) secche o affumicate :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	7.970,—	0	3.120,—	0	10.809,—
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	14.603,—	0	5.717,—	0	19.804,—
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	14.702,—	0	4.364,—	0	15.118,—
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	13.378,—	0	4.672,—	0	18.746,—
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	4.515,—	0	1.232,—	0	6.123,—
	6. altre	14.702,—	0	5.717,—	0	19.804,—
	II. Frattaglie commestibili :					
	a) Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	0	0	0	0	2.302,—
	b) Zampe	0	0	0	0	873,—
	c) Reni	0	0	0	0	9.048,—
	d) Fegato	6.075,—	0	2.378,—	0	8.239,—
	e) Cuore, lingua, polmone	3.734,—	0	1.462,—	0	5.064,—
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	4.682,—	0	1.833,—	0	6.349,—
	g) non nominate	4.682,—	0	1.833,—	0	6.349,—
15.01 A II	<i>Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>	1.951,—	0	764,—	0	2.646,—

ALLEGATO A V

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per ogni 100 kg di peso netto, per le importazioni nel Lussemburgo (in Fr.l.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	importati da :				
		Belgio Fr. l.	Germania Fr. l.	Francia Fr. l.	Italia Fr. l.	Paesi Bassi Fr. l.
ex 02.01	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
A III a	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	1.677,8	230,9	738,—	913,1	1.807,7
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	1.400,1	192,7	615,8	762,—	1.508,5
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.677,8	230,9	738,—	913,1	1.807,7
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti .	983,5	135,4	432,6	535,3	1.059,7
	6. altre	1.677,8	230,9	738,—	913,1	1.807,7
ex 02.01	<i>Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
B II : ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	0	0	0	0	0
ex b	Altre :					
	1. Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	277,7	38,2	122,2	151,1	299,2
	2. Zampe	243,—	33,4	106,9	132,3	261,8
	3. Reni	705,8	97,1	310,5	384,1	760,5
	4. Fegato	1.146,1	157,7	504,1	623,8	1.234,8
	5. Cuore, lingua, polmone	584,1	80,4	256,9	317,9	629,3
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme .	837,5	115,3	368,4	455,8	902,3
	7. non nominate	837,5	115,3	368,4	455,8	902,3
ex 02.05	<i>Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco, o affumicato :</i>					
	A. Lardo :					
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	555,4	76,4	244,3	302,3	598,4
	II. secco o affumicato	617,4	84,9	271,4	335,9	664,9
	B. Grasso di maiale	173,6	23,9	76,3	94,5	187,—
ex 02.06	<i>Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate :</i>					
B	I. Carni :					
	a) salate od in salamoia :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	1.102,—	151,7	484,7	599,8	1.187,3
	2. Prosciutto, anche in parti, non disossati	1.677,8	230,9	738,—	913,1	1.807,7
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	1.400,1	192,7	615,8	762,—	1.508,5
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.677,8	230,9	738,—	913,1	1.807,7
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	983,5	135,4	432,6	535,3	1.059,7
	6. altre	1.677,8	230,9	738,—	913,1	1.807,7

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio Fr. l.	Germania Fr. l.	Francia Fr. l.	Italia Fr. l.	Paesi Bassi Fr. l.
	b) secche o affumicate :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	1.575,8	216,9	693,2	857,7	1.597,8
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	2.457,4	338,2	1.080,9	1.337,5	2.647,7
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	1.906,4	262,4	838,6	1.037,6	2.054,—
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	2.457,4	338,2	1.080,9	1.337,5	2.647,7
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	1.333,4	183,5	586,5	725,7	1.436,6
	6. altre	2.457,4	338,2	1.080,9	1.337,5	2.647,7
	II. Frattaglie commestibili :					
	a) Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	277,7	38,2	122,2	151,1	299,2
	b) Zampe	243,—	33,4	106,9	132,3	261,8
	c) Reni	705,8	97,1	310,5	384,1	760,5
	d) Fegato	1.146,1	157,7	504,1	623,8	1.234,8
	e) Cuore, lingua, polmone	584,1	80,4	256,9	317,9	629,3
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	837,5	115,3	368,4	455,8	902,3
	g) non nominate	837,5	115,3	368,4	455,8	902,3
15.01 A II	<i>Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>	386,—	53,1	169,7	209,9	415,6

ALLEGATO A VI
al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nei Paesi Bassi (in Fl.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	importati da :				
		Belgio Fl.	Germania Fl.	Francia Fl.	Italia Fl.	Lussemb. Fl.
ex 02.01	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
A III a	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	0	0	0	8,30	0
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	0	0	0	6,43	0
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	0	0	0	8,57	0
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	0	0	0	5,93	0
	6. Altre	0	0	0	8,57	0
ex 02.01	<i>Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>					
B II : ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	0	0	0	0	0
ex.b	Altre :					
	1. Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	0	0	0	1,32	0
	2. Zampe	0	0	0	0,22	0
	3. Reni	0	0	0	4,72	0
	4. Fegato	0	0	0	7,38	0
	5. Cuore, lingua, polmone	0	0	0	0	0
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	0	0	0	2,67	0
	7. non nominate	0	0	0	5,34	0

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

N. della tariffa dogana- nale comune	Designazione dei prodotti	importati da :				
		Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemb.
		Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.
ex 02.05	<i>Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco, o affumicato :</i>					
	A. Lardo :					
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	0	0	0	1,98	0
	II. secco o affumicato	0	0	0	2,20	0
	B. Grasso di maiale	0	0	0	1,54	0
ex 02.06	<i>Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate :</i>					
B	I. Carni :					
	a) salate od in salamoia :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	0	0	0	5,23	0
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	0	0	0	8,30	0
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	0	0	0	6,43	0
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	0	0	0	8,57	0
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	0	0	0	5,93	0
	6. altre	0	0	0	8,57	0
	b) secche o affumicate :					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	0	0	0	7,48	0
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	0	0	0	12,14	0
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	0	0	0	8,74	0
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	0	0	0	12,56	0
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	0	0	0	8,06	0
	6. altre	0	0	0	12,56	0
	II. Frattaglie commestibili :					
	a) Testa con o senza guanciaie ; guanciaie	0	0	0	1,32	0
	b) Zampe	0	0	0	0,22	0
	c) Reni	0	0	0	4,72	0
	d) Fegato	0	0	0	7,38	0
	e) Cuore, lingua, polmone	0	0	0	2,67	0
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	0	0	0	5,34	0
	g) non nominate	0	0	0	5,34	0
15.01 A II	<i>Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>	0	0	0	1,83	0

ALLEGATO B

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Prospetto dei prodotti consolidati nell'ambito del G.A.T.T. e delle percentuali da prendere in considerazione da applicare al valore in dogana

ex 21.01

Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :

B II : ex a)

destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)

All'importazione in tutti gli Stati membri = 0

ex b)

altre :

all'importazione in provenienza da :	Belgio %	Germania %	Francia %	Italia %	Lussemb. %	Paesi Bassi %
verso : Belgio		0	0	10	0	6
Germania	11		7	7	1	14
Francia	6	0		2	0	10
Italia	8	0	3		0	12
Lussemburgo	13	2	6	7		15
Paesi Bassi	0	0	0	3	0	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

REGOLAMENTO N. 88/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1963

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, si compone, per ciascuno Stato membro, di tre parti, una conseguente all'applicazione delle lettere a) e b) del paragrafo 3 dell'articolo 5 di detto regolamento, le altre due da definire in applicazione dell'ultimo comma del paragrafo 3 dell'articolo 5 del medesimo regolamento ; che il Consiglio, in conformità di quest'ultima disposizione ha adottato il regolamento n. 84/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963,

relativo alle disposizioni addizionali per il calcolo dei prelievi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio ⁽²⁾ ;

Considerando che la prima di queste parti corrisponde :

— per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento alla media ponderata dei prelievi nei confronti dei paesi terzi fissati per questi prodotti ;

— per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, alla media ponderata di tutti i prelievi, tasse e dazi di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti che vengono utilizzati nella loro fabbricazione;

Considerando che per tutti gli Stati membri, ad eccezione della Francia, la seconda parte dei pre-

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2173/63.

lievi risulta dall'applicazione del 60 % della tariffa doganale comune ai costi medi di trasformazione ; che questa seconda parte va immediatamente diminuita di 2/15 ; che per la Francia la seconda parte risulta dall'applicazione ai costi medi di trasformazione del dazio doganale in vigore nei confronti degli altri Stati membri alla data del 30 giugno 1962 ; che anche questa parte del prelievo va immediatamente ridotta affinché in seguito a riduzioni annuali uniformi detta parte corrisponda alla data del 1° luglio 1965, a quella applicata dagli altri Stati membri alla stessa data ; che è opportuno valutare forfettariamente i costi di trasformazione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri ;

Considerando che la terza parte del prelievo corrisponde al 3% del prezzo medio d'offerta in base al quale sono avvenute, nell'anno precedente, le importazioni nella Comunità in provenienza da paesi terzi ;

Considerando che per i prodotti di cui alla voce ex 16.02 questa parte corrisponde tuttavia al 4% del prezzo medio d'offerta in base al quale sono avvenute, nell'anno precedente, le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi ;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio è fissato dal regolamento n. 86/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati ⁽¹⁾ ;

Considerando che è opportuno calcolare la media ponderata dei prelievi oppure la media ponderata dei prelievi, delle tasse e dei dazi all'importazione tenendo conto :

— del quantitativo dei prodotti utilizzati nella fabbricazione ;

— del valore di tali prodotti come materie prime per la trasformazione ; a tal fine un prezzo di 62,5 unità di conto per ogni 100 kg di carne bovina disossata deve essere considerato quale prezzo rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione ;

— della perdita di peso durante la fabbricazione e dell'aumento di peso dovuto all'aggiunta di ingredienti vari ;

— del dazio della tariffa doganale comune per la carne bovina fresca, dazio che ammonta al 20% e che deve essere considerato rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione ; in

caso di utilizzazione di prodotti diversi dalla carne, sarà opportuno stimare pari a zero il dazio ad essi applicabile, in considerazione del valore ridotto di tali prodotti ;

Considerando che, dato il gran numero di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, e tenuto conto del fatto che tali prodotti sono all'aspetto difficilmente distinguibili gli uni dagli altri è opportuno suddividere i vari prodotti in più gruppi per ciascuno dei quali sarà fissato un unico ammontare di prelievo ;

Considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 20 del Consiglio per i prodotti di cui alla voce della tariffa doganale comune ex 16.01 e ex 16.02 A II si deve tener conto della percentuale massima del dazio doganale consolidato in seno al G.A.T.T. ;

Considerando che in caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, l'ammontare dei prelievi deve essere adeguato senza indugio ; che è opportuno prevedere una particolare procedura, che consenta di raggiungere tale scopo, e che garantisca nel contempo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi previsti nell'articolo 5 del regolamento n. 20 del Consiglio per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) di detto regolamento è fissato nell'allegato A del presente regolamento per la durata in esso indicata.

2. Tuttavia l'ammontare dei prelievi percepiti per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato B del presente regolamento non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana dei dazi della tariffa doganale comune indicati, per tali prodotti, nel suddetto allegato.

Articolo 2

In caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede, secondo le disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia, ad un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova parità monetaria lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento.

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2182/63.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO A

al regolamento n. 88/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio per 100 kg di peso netto, nella moneta del paese importatore, per le importazioni effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 settembre 1963

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importazioni dai paesi terzi in					
		Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Fr. b.	DM	Fr. f.	Lit.	Fr. l.	Fl.
<i>ex 16.01</i>	<i>Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :</i>						
<i>ex A</i>	di fegato :						
	I. di maiale	1.045,9	165,17	129,27	17.837,—	1.988,2	62,09
<i>ex B</i>	altri :						
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :						
	a) salsicce e salami, stagionati	1.685,—	226,66	211,32	30.721,—	3.267,5	100,42
	b) salami a base di sangue	538,3	95,24	67,02	11.766,—	873,2	35,79
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	1.822,7	262,88	243,22	37.289,—	3.862,7	103,91
	d) non nominati	1.117,4	148,33	131,38	19.455,—	2.006,9	69,06
<i>ex 16.02</i>	<i>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</i>						
<i>A</i>	di fegato :						
<i>ex II</i>	altre :						
	a) di maiale	977,—	139,72	115,62	17.066,—	1.586,6	60,93
<i>B</i>	altre :						
<i>ex II</i>	non nominate :						
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :						
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :						
	aa) di maiale :						
	11. prosciutto e filetto	2.039,4	280,21	274,40	39.997,—	4.079,4	119,59
	22. spalla	1.677,7	204,24	227,94	31.457,—	3.219,5	99,87
	33. altre	1.173,3	148,78	155,51	21.419,—	2.076,6	71,93
	bb) altre	1.026,1	119,83	126,60	16.728,—	1.625,7	65,53
	2. altre :						
	aa) pasticci a base di sangue	623,6	93,45	82,01	12.102,—	909,8	42,47
	bb) non nominate	552,1	66,92	72,34	7.224,—	832,3	38,38

ALLEGATO B

al regolamento n. 88/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti consolidati in seno al GATT e dazi della tariffa doganale comune per questi prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 16.01 ex A	<p>Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :</p> <p>di fegato :</p> <p>I. di maiale 24%</p>
ex 16.02 A ex II	<p>Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie</p> <p>di fegato :</p> <p>altri</p> <p>a) di maiale 25%</p>

REGOLAMENTO N. 89/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1963

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3 e l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio si compone, per ciascuno Stato membro, di due parti, una conseguente all'applicazione delle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 di detto regolamento, l'altra da definire in applicazione dell'ultimo comma del paragrafo 2 dell'articolo 4 del medesimo regolamento; che il Consiglio, in conformità di quest'ultima disposizione, ha adottato il regolamento n. 84/63/CEE del Consiglio del 18 luglio

1963 relativo alle disposizioni addizionali per il calcolo dei prelievi per le preparazioni e conserve elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio ⁽²⁾;

Considerando che la prima parte dei prelievi corrisponde :

— per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, alla media ponderata dei prelievi intracomunitari stabiliti per questi prodotti;

— per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, alla media ponderata di tutti i prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dagli Stati membri per i prodotti che si utilizzano nella loro fabbricazione;

Considerando che per tutti gli Stati membri, ad eccezione della Francia, la seconda parte dei pre-

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2173/63.

lievi risulta dall'applicazione del 60 % della tariffa esterna comune ai costi medi di trasformazione ; che questa seconda parte va immediatamente ridotta di due quindicesimi ; che per la Francia la seconda parte risulta dall'applicazione ai costi medi di trasformazione del dazio doganale in vigore nei confronti degli altri Stati membri alla data del 30 giugno 1962 ; che anche questa parte del prelievo va immediatamente ridotta affinché, in seguito a riduzioni annue uniformi, detta parte corrisponda, alla data del 1° luglio 1965, a quella applicata dagli altri Stati membri alla stessa data ; che è opportuno valutare forfettariamente i costi di trasformazione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri ;

Considerando che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio è fissato dal regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati ⁽¹⁾,

Considerando che è opportuno calcolare la media ponderata dei prelievi oppure la media ponderata dei prelievi e delle tasse e diritti all'importazione tenendo conto :

— del quantitativo dei prodotti utilizzati nella fabbricazione ;

— del valore di tali prodotti come materie prime per la trasformazione ; a tal fine un prezzo di 62,5 u.c. per ogni 100 kg di carne bovina disossata deve essere considerato quale prezzo rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione ;

— della perdita di peso durante la fabbricazione o dell'aumento di peso dovuto all'aggiunta di ingredienti vari ;

— del dazio doganale applicato al 30 giugno 1962 nei confronti degli Stati membri per la carne bovina fresca, dazio che deve essere considerato rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione ; in caso di utilizzazione di prodotti diversi dalla carne, sarà opportuno stimare pari a zero il dazio ad essi applicabile, in considerazione del valore ridotto di tali prodotti ;

Considerando che, dato il grande numero di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio e tenuto conto del fatto che detti prodotti sono all'aspetto difficilmente distinguibili gli uni dagli altri, è opportuno

suddividere i vari prodotti in più gruppi per ciascuno dei quali sarà fissato un unico ammontare di prelievo ;

Considerando che a norma del regolamento n. 88/63/CEE relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio ⁽²⁾ l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per taluni prodotti i cui dazi doganali siano stati consolidati in seno al G.A.T.T. non deve avere un'incidenza superiore a quella dei dazi corrispondenti della tariffa doganale comune ;

Considerando che qualora non si tenesse conto di tale fattore nella determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari non sarebbe rispettato il principio della preferenza comunitaria ; che tuttavia il regolamento n. 20 del Consiglio, e in particolare l'articolo 4, non prevede i metodi per rispettare il principio suddetto ; che è pertanto necessario adottare misure di deroga al summenzionato regolamento per tener conto della particolare situazione esistente per i prodotti che sono stati oggetto di consolidazione in seno al G.A.T.T. ;

Considerando che è pertanto opportuno stabilire, per tali prodotti, un determinato rapporto tra l'ammontare dei prelievi intracomunitari e l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi ; che all'uopo bisogna prendere in considerazione il rapporto esistente tra l'ammontare del prelievo intracomunitario e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi che sarebbe stato stabilito in mancanza di consolidazione ; che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per tali prodotti non deve avere, in ciascun caso, un'incidenza superiore a quella dalla percentuale che si ottiene moltiplicando il dazio della tariffa doganale comune per la percentuale che esprime, per i prodotti considerati, il rapporto esistente in ciascuno Stato membro fra l'ammontare del prelievo intracomunitario e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi, calcolato senza tener conto del consolidamento ;

Considerando che in caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri l'ammontare dei prelievi deve essere adeguato senza indugio ; che è opportuno prevedere una procedura particolare che consenta di raggiungere tale scopo e che garantisca nel contempo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2185/63.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2196/63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

— Allegato A VI : importazioni a destinazione dei Paesi Bassi.

Articolo 1

1. L'ammontare dei prelievi intracomunitari previsti nell'articolo 4 del regolamento n. 20 del Consiglio per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 lettera c) di detto regolamento è fissato negli allegati del presente regolamento in appresso elencati, per la durata in essi indicata :

- Allegato A I : importazioni a destinazione del Belgio ;
- Allegato A II : importazioni a destinazione della Repubblica federale di Germania ;
- Allegato A III : importazioni a destinazione della Francia ;
- Allegato A IV : importazioni a destinazione dell'Italia ;
- Allegato A V : importazioni a destinazione del Lussemburgo ;

2. Tuttavia, l'ammontare dei prelievi percepiti per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato B del presente regolamento non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana delle percentuali indicate per tali prodotti dal suddetto allegato.

Articolo 2

In caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede, secondo le disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia, ad un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova parità monetaria, lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO A I

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nel Belgio effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in fr.b.)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	importati da :				
		Germania Fr. b.	Francia Fr. b.	Italia Fr. b.	Lussemb. Fr. b.	Paesi Bassi Fr. b.
ex 16.01	<i>Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :</i> di fegato :					
ex A	I. di maiale	208,8	208,8	548,4	208,8	422,7
	altri :					
ex B	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati	293,7	293,7	813,3	218,7	546,—
	b) salami a base di sangue	179,2	179,2	301,5	179,2	256,3
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	209,—	209,—	888,2	209,—	636,8
	d) non nominati	261,3	261,3	549,9	194,9	376,7
ex 16.02	<i>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</i>					

N. della tariffa dogana- nale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.
A ex II	di fegato :					
	altre :					
	a) di maiale	254,2	254,2	515,6	254,2	418,9
B ex II	altre :					
	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto . .	281,2	281,2	960,4	281,2	709,1
	22. spalla	283,1	283,1	826,4	283,1	625,4
	33. altre	275,2	275,2	601,2	275,2	480,5
	bb) altre	329,2	329,2	533,—	260,3	388,7
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue .	260,3	260,3	365,6	260,3	326,6
	bb) non nominate	268,6	268,6	350,1	268,6	319,9

ALLEGATO A II

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Germania (R. f.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in DM)

N. della tariffa dogana- nale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		DM	DM	DM	DM	DM
ex 16.01	<i>Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :</i>					
ex A	di fegato :					
	I. di maiale	93,51	65,10	64,38	24,18	110,32
ex B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	124,60	88,42	87,51	36,31	146,01
	b) salami a base di sangue	55,69	40,39	40,01	18,36	64,75
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	142,76	96,14	94,96	28,99	170,35
	d) non nominati	82,89	61,04	60,49	29,57	95,83
ex 16.02	<i>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</i>					
A ex II	di fegato :					
	altre :					
	a) di maiale	78,76	57,15	56,60	26,02	91,55
B ex II	altre :					
	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					

N. della tariffa dogana- nale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		DM	DM	DM	DM	DM
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto . . .	148,54	101,92	100,74	34,57	176,13
	22. spalla	109,30	77,25	76,44	31,09	128,27
	33. altre	81,75	59,66	59,10	27,83	94,83
	bb) altre	68,74	54,18	53,81	33,19	77,37
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue .	55,62	42,75	42,42	24,21	63,24
	bb) non nominate	41,84	34,31	34,12	23,47	46,29

ALLEGATO A III

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Francia effettuate nel periodo dal 3 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in Fr. f.)

N. della tariffa dogana- nale comune	Designazione dei prodotti	importati da :				
		Belgio	Germania	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.
ex 16.01	<i>Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :</i>					
ex A	di fegato :					
	I. di maiale	56,07	33,39	41,19	33,39	70,63
ex B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	64,25	21,60	36,27	21,60	91,62
	b) salami a base di sangue	28,79	17,60	21,51	17,69	35,91
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	77,83	20,63	40,31	20,63	114,53
	d) non nominati	41,68	19,24	26,96	19,24	56,07
ex 16.02	<i>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</i>					
A	di fegato :					
ex II	altre :					
	a) di maiale	49,37	30,88	37,24	30,88	61,23
B	altre :					
ex II	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto . .	94,75	37,56	57,24	37,56	131,46
	22. spalla	84,15	37,80	53,74	37,80	113,89
	33. altre	64,11	36,75	46,16	36,75	81,67
	bb) altre	51,04	34,77	40,37	34,77	61,48
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue .	44,14	34,77	38,—	34,77	50,15
	bb) non nominate	43,01	35,87	38,32	35,87	47,60

ALLEGATO A IV

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Italia effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in lire)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Germania
		Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.
<i>ex 16.01</i>	<i>Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :</i>					
<i>ex A</i>	di fegato :					
	I. di maiale	8.128,—	2.610,—	4.770,—	2.610,—	10.093,—
<i>ex B</i>	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	13.671,—	4.140,—	7.872,—	4.140,—	17.066,—
	b) salami a base di sangue	5.751,—	2.240,—	3.615,—	2.240,—	7.002,—
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	15.933,—	2.612,—	7.827,—	2.612,—	20.678,—
	d) non nominati	9.031,—	3.680,—	5.775,—	3.680,—	10.936,—
<i>ex 16.02</i>	<i>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</i>					
<i>A</i>	di fegato :					
<i>ex II</i>	altre :					
	a) di maiale	7.989,—	3.177,—	5.053,—	3.177,—	9.677,—
<i>B</i>	altre :					
<i>ex II</i>	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto . . .	16.837,—	3.515,—	8.730,—	3.515,—	21.581,—
	22. spalla	13.683,—	3.538,—	7.510,—	3.538,—	17.295,—
	33. altre	9.738,—	3.440,—	5.905,—	3.440,—	11.981,—
	bb) altre	8.336,—	4.546,—	6.030,—	4.546,—	9.686,—
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue .	6.264,—	3.254,—	4.432,—	3.254,—	7.336,—
	bb) non nominate	4.305,—	3.357,—	3.728,—	3.357,—	4.642,—

ALLEGATO A V

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nel Lussemburgo effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in Fr. l.)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio Fr. l.	Germania Fr. l.	Francia Fr. l.	Italia Fr. l.	Paesi Bassi Fr. l.
ex 16.01	<i>Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :</i>					
ex A	di fegato :					
	I. di maiale	1.288,7	357,4	683,8	796,5	1.372,3
ex B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati	1.970,9	534,9	1.064,4	1.247,3	2.106,5
	b) salami a base di sangue	564,9	232,3	348,8	389,1	594,7
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	2.479,1	521,4	1.207,5	1.444,5	2.654,8
	d) non nominati	1.175,7	396,2	692,7	795,1	1.251,6
ex 16.02	<i>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</i>					
A	di fegato :					
ex II	altre :					
	a) di maiale	1.003,5	357,3	583,8	662,—	1.061,5
B	altre :					
ex II	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto	2.551,3	593,7	1.279,8	1.516,7	2.727,1
	22. spalla	2.035,2	524,2	1.053,8	1.236,7	2.170,9
	33. altre	1.311,—	417,7	730,8	838,9	1.391,2
	bb) altre	932,5	421,7	624,9	695,1	984,6
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue	590,9	305,8	405,7	440,3	616,5
	bb) non nominate	566,1	309,5	399,4	430,5	589,1

ALLEGATO A VI

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nei Paesi Bassi effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in Fl.)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importati da :				
		Belgio Fl.	Germania Fl.	Francia Fl.	Italia Fl.	Lussemb. Fl.
ex 16.01	<i>Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :</i>					
ex A	di fegato :					
	I. di maiale	15,11	15,11	15,11	20,71	15,11
ex B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	a) salsicce e salami, stagionati . . .	15,84	21,27	21,27	29,69	15,84
	b) salami a base di sangue	12,97	12,97	12,97	15,33	12,97
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	15,13	15,13	15,13	26,17	15,13
	d) non nominati	14,11	18,92	18,92	23,62	14,11
ex 16.02	<i>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</i>					
A	di fegato :					
ex II	altre :					
	a) di maiale	18,40	18,40	18,40	22,85	18,40
B	altre :					
ex II	non nominate :					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie :					
	aa) di maiale :					
	11. prosciutto e filetto	20,36	20,36	20,36	31,40	20,36
	22. spalla	20,49	20,49	20,49	29,49	20,49
	33. altre	19,92	19,92	19,92	25,31	19,92
	bb) altre	18,85	23,83	23,83	27,08	18,85
	2. altre :					
	aa) pasticci a base di sangue	18,85	18,85	18,85	20,89	18,85
	bb) non nominate	19,44	19,44	19,44	21,12	19,44

ALLEGATO B

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Prospetto dei prodotti consolidati nell'ambito del G.A.T.T. e delle percentuali da prendere in considerazione, da applicare al valore in dogana

ex 16.01 *Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie e di sangue :*
 di fegato :

ex A I. di maiale

	Importazione da :					
	Belgio %	Germania %	Francia %	Italia %	Lussemb. %	Paesi Bassi %
verso : Belgio		5	5	12	5	10
Germania	14		9	9	4	16
Francia	10	6		8	6	13
Italia	11	4	6		4	14
Lussemburgo	16	4	8	10		17
Paesi Bassi	6	6	6	8	6	

ex 16.02 *Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*

A di fegato :

ex II altre :

 a) di maiale

	Importazione da :					
	Belgio %	Germania %	Francia %	Italia %	Lussemb. %	Paesi Bassi %
verso : Belgio		7	7	13	7	11
Germania	14		10	10	5	16
Francia	11	7		8	7	13
Italia	12	5	8		5	14
Lussemburgo	16	6	9	11		17
Paesi Bassi	8	8	8	10	8	

REGOLAMENTO N. 90/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1963

**relativo all'esportazione, da parte del Granducato del Lussemburgo,
 di suini vivi, di suini macellati e di tagli di carne suina**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento n. 20 del Consiglio autorizza il Granducato del Lussemburgo, in caso di esportazioni verso uno Stato membro che abbia prezzi meno elevati, a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore e il prezzo sul mercato di quest'ultimo Stato ; che questa facilita-

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

zione è concessa al Granducato del Lussemburgo per consentirgli di conservare le proprie esportazioni tradizionali ;

Considerando che tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento n. 20 del Consiglio quest'ultimo ha definito le condizioni di esportazione da parte del Granducato del Lussemburgo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento ; che col regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati⁽¹⁾ sono stati stabiliti prelievi applicabili ai tagli di carne suina ;

Considerando che dal confronto dei prezzi dei cereali da foraggio nel Granducato del Lussemburgo e negli altri Stati membri risulta che l'applicazione dei prelievi previsti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio ai suini vivi, ai suini macellati e ai tagli di carne suina toglierebbe ogni valore economico alla facilitazione riconosciuta al Granducato del Lussemburgo dall'articolo 10 di detto regolamento ;

Considerando che per tener conto delle particolari condizioni in cui si trovano, per i suddetti motivi, i prodotti in questione, è necessario prendere talune misure di deroga alle disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio relative all'applicazione dei prelievi intracomunitari ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

Considerando che è necessario evitare le distorsioni di traffico e l'aumento anormale della produzione che potrebbero derivare da queste misure di deroga ; che il Granducato del Lussemburgo deve adottare all'uopo tutte le misure appropriate ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi istituiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio, non sono applicati in caso di importazione in uno degli Stati membri dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 20 del Consiglio, esportati sotto il regime previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, di detto regolamento.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo prende tutte le disposizioni appropriate per evitare le distorsioni di traffico e l'aumento anormale della produzione che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il regolamento n. 43 del Consiglio⁽²⁾ è, abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 1963.

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2185/63.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 53 del 1° luglio 1962, pag. 1566/62.

REGOLAMENTO N. 91/63/CEE DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 1963**

che modifica il regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, per quanto concerne l'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili agli scambi fra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi per le preparazioni e le conserve a base di carne di maiale

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, in virtù dell'articolo 233, le disposizioni del Trattato non ostano all'esigenza e al perfezionamento dell'unione regionale tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi (Benelux), nella misura in cui gli obiettivi di tale unione regionale non sono raggiunti in applicazione del Trattato ;

Considerando che già anteriormente alla data di inizio d'applicazione del regime di prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, nell'unione regionale del Benelux vigeva per tali prodotti un regime più avanzato, dal punto di vista dell'integrazione economica ;

Considerando che, nella sessione del Consiglio del 15-18 luglio 1963, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della loro intenzione di non applicare agli scambi dei prodotti in causa, all'interno dell'unione regionale del Benelux, la seconda parte del prelievo intracomunitario ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

Considerando che, per tali motivi e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 233 del Trattato, l'ammontare dei prelievi dev'essere adattato a questa nuova situazione giuridica ; che è di conseguenza necessario modificare il regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio ⁽²⁾, per quanto concerne l'ammontare dei prelievi applicabili agli scambi effettuati all'interno dell'unione regionale del Benelux per i prodotti che sono oggetto del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo unico*

(1) Gli importi dei prelievi stabiliti dal regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio per le importazioni a destinazione

- del Belgio, in provenienza dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi,
- del Lussemburgo, in provenienza dal Belgio e dai Paesi Bassi,
- del Paesi Bassi, in provenienza dal Belgio e dal Lussemburgo

sono sostituiti dagli importi dei prelievi di cui all'allegato I del presente regolamento.

(2) Per le importazioni sopra menzionate, le aliquote di cui all'allegato B del regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio sono sostituite dalle aliquote di cui all'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2199/63.

ALLEGATO I

al regolamento n. 91/63/CEE del Consiglio

Importo dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per quanto concerne le importazioni effettuate nel periodo compreso fra il 2 settembre 1963 ed il 30 giugno 1964, per un peso netto di 100 kg, in moneta nazionale

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	in Belgio		nel Lussemburgo		nei Paesi Bassi	
		importati		importati		importati	
		dal Lussemb. Fr. b.	dai Paesi Bassi Fr. b.	dal Belgio Fr. l.	dai Paesi Bassi Fr. l.	dal Belgio Fl.	dal Lussemb. Fl.
<i>ex 16.01</i>	<i>Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :</i>						
	di fegato :						
<i>ex A</i>	I. di maiale	0	213,9	1.080,—	1.163,6	0	0
<i>ex B</i>	altri :						
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale:						
	a) salsicce e salami essiccati	0	327,3	1.752,2	1.887,8	0	0
	b) salsicce di sangue	0	77,—	385,7	415,6	0	0
	c) prosciutti e spalle, in vesciche o involucri analoghi	0	427,9	2.270,1	2.445,8	0	0
	d) altri	0	181,8	980,8	1.056,7	0	0
<i>ex 16.02</i>	<i>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</i>						
	di fegato :						
<i>A</i>	altri :						
<i>ex II</i>	a) di maiale	0	164,7	749,4	807,4	0	0
<i>B</i>	altre :						
<i>ex II</i>	non nominate :						
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale						
	1. contenenti soltanto carni o frattaglie :						
	aa) contenenti soltanto carni o frattaglie di maiale :						
	11. prosciutti o filetti	0	427,9	2.270,1	2.445,8	0	0
	22. spalle	0	342,3	1.752,2	1.887,8	0	0
	33. altri	0	205,4	1.035,9	1.116,1	0	0
	bb) altre	0	128,4	672,2	724,3	0	0
	2. altre :						
	aa) salsicce di puré di sangue	0	66,3	330,6	356,2	0	0
	bb) non nominate	0	51,3	297,5	320,6	0	0

ALLEGATO II
al regolamento n. 91/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti consolidati in seno al G.A.T.T. e delle aliquote applicabili al valore in dogana

ex 16.01 *Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :*
ex A *di fegato :*
 I. di maiale

	Importazioni da :		
	Belgio	Lussemburgo	Paesi Bassi
in direzione di :			
Belgio	—	0%	5%
Lussemburgo	13%	—	14%
Paesi Bassi	0%	0%	—

ex 16.02 *Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*
A *di fegato :*
 altre :
 a) di maiale

	Importazioni da :		
	Belgio	Lussemburgo	Paesi Bassi
in direzione di :			
Belgio	—	0%	4%
Lussemburgo	12%	—	13%
Paesi Bassi	0%	0%	—

E USCITO :

**8021 — Repertorio di organizzazioni con sede in uno degli Stati membri della C.E.E.,
la cui attività si estende all'Africa ed al Madagascar**

2^a ed. : 1963. 138 p.

Edizione quadrilingue : francese/italiana, tedesca/olandese, inglese/francese.

Prezzo : Lit. 1.000 Fr. b. 80,—.

DI RECENTE PUBBLICAZIONE :

8008 : PRONTUARI Ni. 6, 7 e 8 RELATIVI ALLA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

La Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, istituita in virtù dell'articolo 43 del regolamento n. 3 del Consiglio, è incaricata, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo (3) del regolamento n. 4 del Consiglio, di preparare i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui sono tenuti per farli valere.

Conformemente a tale disposizione, la suddetta Commissione ha elaborato tre nuove serie di prontuari recentemente pubblicati, e cioè :

- **Prontuario n. 6** sull'assicurazione malattia dei titolari di pensioni o di rendite in applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio (un prontuario per ogni Stato membro);
- **Prontuario n. 7** sugli assegni familiari accordati in applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio (un prontuario per ogni Stato membro);
- **Prontuario n. 8** sull'indennizzo dei lavoratori migranti in caso di disoccupazione, in applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio (un prontuario per ogni Stato membro).

I prontuari, editi in francese, tedesco, italiano ed olandese, forniscono agli interessati le informazioni loro necessarie per ottenere, nel settore di sicurezza sociale di cui trattasi, le prestazioni alle quali ritengono di aver diritto : danno indicazioni precise sulle formalità da assolvere per l'utilizzazione dei formulari in uso, sull'importo delle prestazioni in denaro in ciascuna legislazione dei paesi membri della Comunità, ecc.

Tali opuscoli possono essere ottenuti gratuitamente dietro richiesta; gli interessati possono rivolgersi alla

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Divisione « Traduzione, riproduzione e diffusione dei documenti »

Servizio Diffusione

24, avenue de la Joyeuse Entrée

BRUXELLES 4